

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 478

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ALESSANDRO PRISCO, PAINI,
SPECCHIA, ZACCAGNA, LAVAGNINI, MARCHETTI, ROCCHI,
FARDIN, DUJANY, TAPPARO e NAPOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1994

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515,
recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) ha tra l'altro dettato norme in materia di contributi per il rimborso delle spese elettorali, in particolare negli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16.

È altrettanto noto che la legge 2 marzo 1974, n. 195, con le successive modificazioni, è stata abrogata, nelle parti riguardanti il contributo ordinario dello Stato al finanziamento dei partiti politici, mediante consultazione referendaria (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 173). In proposito, si pone innanzitutto la questione della persistente o meno vigenza delle parti normative della legge n. 195 del 1974, non direttamente investite dall'abrogazione per referendum, soprattutto per quanto concerne le disposizioni relative ai contributi per le spese elettorali. A tale situazione di incertezza normativa occorre inoltre aggiungere le lacune, le incongruità e le contraddizioni all'interno della stessa legge n. 515 del 1993; deficienze normative del resto spiegabili con le complesse modalità di esame e di approvazione della medesima legge.

Numerose sono pertanto le problematiche applicative poste dalla legge n. 515 del 1993, le quali la rendono di difficile attuazione, soprattutto nella parte concernente l'erogazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati; difficoltà da considerare anche in relazione ai controlli affidati alla Corte dei conti.

Senza voler certo affrontare in questa sede le numerose e delicate questioni interpretative e applicative, strettamente connesse all'erogazione dei contributi per

spese elettorali, ci si limiterà a richiamare l'attenzione, *exempli gratia*, sui seguenti punti: individuazione dei soggetti, rispettivamente, tenuti alla presentazione dei rendiconti, legittimati alla richiesta dei contributi ed abilitati alla loro riscossione; definizione dei tempi e delle modalità di erogazione dei contributi; disciplina dei criteri di applicazione delle sanzioni.

Proprio alla luce della necessità di intervenire normativamente, ai fini di una maggiore chiarezza e di una più puntuale attuazione della legge in questione, sulla base di un orientamento emerso in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato all'inizio della legislatura, è stato attivato un Comitato di studio, composto da Senatori rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, con il compito di individuare le modalità più opportune e tempestive per garantire una migliore applicazione della legge.

A seguito dei risultati dell'attività del predetto Comitato di studio, è stato elaborato il presente disegno di legge, che ha una valenza squisitamente tecnica, ma non per questo di poca rilevanza o di scarsa urgenza.

Il disegno di legge, anzitutto, prevede che gli Uffici di Presidenza delle Camere approvino appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. In tal modo, potrebbe essere tempestivamente adottata una normativa di dettaglio, che definisca e puntualizzi gli aspetti secondari di tipo applicativo. Del resto, una scelta metodologica di questo genere è stata seguita anche in passato, quando è stato approvato il regolamento di attuazione della legge n. 195 del 1974 dagli Uffici di presidenza della Camera e del Senato, rispettivamente, il 4 ed il 10 luglio 1974.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre alla luce delle ricordate difficoltà attuative, si prevede - con norma transitoria (articolo 2) - che, in sede di prima applicazione, sia differito il termine per la presentazione dei consuntivi, di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Infine, con l'articolo 3 si prevede l'immediata entrata in vigore della legge, evitando si in tal modo il periodo di *vacatio legis*.

In considerazione della valenza squisitamente tecnica della proposta e data l'urgenza di garantire una rapida applicazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte riguardante l'erogazione dei contributi per il rimborso delle spese sostenute nelle ultime elezioni politiche a tutti gli aventi diritto, si raccomandano un esame ed un'approvazione in tempi brevi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993,
n. 515)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis. - (Regolamenti di attuazione)
- 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge».

2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione dei consuntivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonché dei rappresentanti dei gruppi di candidati, presenti rispettivamente nell'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei piani di ripartizione dei fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge n. 515 del 1993.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.